



CITTÀ DI CAMPOBASSO

Piazza Vittorio Emanuele II, 29 – Cod.Fisc.Part.Iva: 00071560700 - Tel. 0874 4051 – Numero verde: 840-702938
www.comune.campobasso.it - E-mail: urp@comune.campobasso.it – PEC: comune.campobasso.protocollo@pec.it

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ALIMENTATI A ENERGIA ELETTRICA AD USO PUBBLICO.

Linee di indirizzo procedurali, descrittive e prestazionali per la localizzazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati a energia elettrica, ad uso pubblico, localizzate su suolo pubblico o su aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio.

INDICE

PREMESSA

- 1) PRINCIPI DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE E VALUTAZIONI TECNICHE
- 2) ITER AUTORIZZATIVO
- 3) CARATTERISTICHE DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA
- 4) MODALITÀ D'USO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA
- 5) ONERI CONCESSIONARI
- 6) PRESCRIZIONI
- 7) RIMOZIONE IMPIANTI E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Approvato con D.C.C. n. del

Premessa

Le presenti linee di indirizzo si applicano in tutti i casi di installazione ad uso pubblico, su suolo pubblico o su aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica il cui utilizzo è rivolto ad utenti generici, qualsivoglia sia la natura giuridica del soggetto che presenta la richiesta di localizzazione dell'infrastruttura di ricarica. Non si applicano per eventuali infrastrutture di ricarica su suolo pubblico dedicate a particolari categorie di utenti, quali, a titolo esemplificativo, il trasporto pubblico, le auto pubbliche, il car sharing, etc. Per questi casi si rimanda a specifiche trattazioni che verranno definite in relazione allo sviluppo di progetti speciali dedicati. Per punto di ricarica si intende un'interfaccia – anche caratterizzata da più prese e/o connettori – in grado di ricaricare un veicolo alla volta e pertanto associato a uno stallo dedicato alla sosta dei veicoli alimentati a energia elettrica in ricarica. Per infrastruttura di ricarica o colonnina si intende un manufatto di norma caratterizzato dalla presenza di due punti di ricarica.

1) Principi di localizzazione territoriale e valutazioni tecniche

Il presente documento è uno strumento volto a fornire criteri formali e funzionali per l'installazione di stazioni di ricarica dei veicoli elettrici su area pubblica nel territorio del Comune di Campobasso, a servizio dell'utenza che operi la scelta della mobilità elettrica.

Per la progettazione, realizzazione e gestione dei manufatti si applicano tutte le prescrizioni e le norme tecniche di settore, compreso i Regolamenti dell'ente.

Sono escluse le infrastrutture non adibite all'uso pubblico.

La progettazione, realizzazione, manutenzione e rimozione degli impianti nonché la gestione del servizio di ricarica sarà a totale cura e spese del richiedente.

La richiesta di installazione di stazioni per la ricarica di veicoli elettrici e la fornitura di servizi di ricarica per i veicoli elettrici può essere presentata da soggetti pubblici o privati, organizzati in forma di impresa individuale o societaria, in forma di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o anche in forma consortile, o soggetti di altri Stati membri e non residenti in Italia. Il Comune controllerà la rispondenza dei progetti degli operatori ai suddetti requisiti. Ogni infrastruttura dovrà avere almeno 2 punti di ricarica. Per infrastrutture "a potenza standard" si intendono i punti di ricarica di potenza uguale o inferiore ai 22 kW e comunque non inferiore ai 3,7 kW. Esse saranno localizzate lungo strade di quartieri a carattere residenziale e aree industriali. Per infrastrutture "a potenza elevata" si intendono i punti di ricarica di potenza uguale o superiore ai 50 kW. Esse saranno localizzate lungo strade ad alta affluenza veicolare che richiedano brevi tempi di sosta.

2) Iter autorizzativo

La domanda di concessione, completa di tutti gli elaborati, ed in conformità alla disciplina di cui al Regolamento CUP L.160/2019, va consegnata al Servizio Ambiente dell'Ente, il quale procederà ad istruire la pratica.

Il rilascio della Concessione di Suolo Pubblico per la installazione e l'esercizio delle strutture di ricarica dei veicoli elettrici è regolamentato in base all'art. 57 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 (misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale).

La concessione d'uso del suolo per l'installazione dell'infrastruttura di ricarica avrà durata di 9 anni e potrà successivamente essere prorogata per ulteriori 5 anni su specifica richiesta dell'operatore e a seguito di approvazione da parte del Comune di Campobasso.

In caso di mancata richiesta di proroga o diniego da parte del Comune, l'operatore è obbligato a ripristinare, a proprie spese, i luoghi come erano in origine.

A seguito dell'approvazione dei progetti, prima dell'inizio dei lavori, l'operatore dovrà stipulare una polizza fideiussoria, del valore pari a € 1.500,00 per ogni infrastruttura di potenza standard e a € 3.000,00 per ogni infrastruttura di potenza elevata, a garanzia di eventuali danni e ripristini. L'operatore dovrà inoltre stipulare un'adeguata polizza RC a copertura di eventuali incidenti e/o danni a persone, cose e animali, in riferimento all'intera durata contrattuale.

Nell'istanza di concessione del suolo, firmata e timbrata da tecnico abilitato, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- La descrizione del progetto;
- Il numero delle infrastrutture di ricarica previste dal progetto;
- Le motivazioni sottese alla scelta delle localizzazioni proposte;
- La scheda tecnica delle colonnine comprensiva dei dati dimensionali e di dettaglio;
- Piano delle manutenzioni previste per ciascun punto di ricarica installato, in cui vengano esplicitati tempistiche, frequenze e interventi atti a garantire l'erogazione di un servizio continuativo e senza interruzioni, oltre lo stretto necessario per le manutenzioni stesse, con l'indicazione del soggetto che provvederà della gestione e manutenzione delle infrastrutture di ricarica;
- Le modalità e le attività di informazione e comunicazione previste;
- Il progetto tecnico, per ogni infrastruttura, comprensivo di:
 - Planimetria di dettaglio dell'intervento in scala 1:200 riportante la localizzazione delle infrastrutture di ricarica, che dimostri la rispondenza ai requisiti di cui al paragrafo 1) "principi di localizzazione territoriale e valutazioni tecniche";
 - Documentazione fotografica ante operam e fotoinserimenti a colori illustranti la realizzazione finale ripresa da diverse angolazioni che comprendono la struttura di ricarica e l'area di sosta antistante;
 - Segnaletica orizzontale e verticale che dovrà essere effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;
 - Cronoprogramma inclusivo di indicazione dei tempi di fine lavori, operatività dell'infrastruttura di ricarica sia in termini tecnici (funzionalità) che di regolamentazione dell'area che ospita l'infrastruttura e lo/gli stalli di sosta riservati alla ricarica;
- Relazione sulle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura di ricarica, che deve contenere almeno le dimensioni, i colori, l'interfaccia con l'utente, gli standard delle prese, le modalità di accesso e pagamento, le modalità di dissuasione dall'uso improprio delle infrastrutture che l'operatore metterà in pratica, eventuale sviluppo del software del sistema di gestione, smaltimento delle apparecchiature a fine vita;

– Copia della richiesta di connessione alla rete di distribuzione elettrica o di modifica della connessione esistente, completa degli schemi impiantistici della rete di alimentazione ed evidenza da parte di un distributore di energia elettrica circa l'effettiva capacità di fornire il servizio di ricarica ai veicoli alimentati a energia elettrica in ambito del contesto proposto.

I punti di ricarica realizzati in aree pubbliche o private aperte ad uso pubblico devono assicurare l'interoperabilità tra i sistemi di ricarica.

Nel caso di subentro, in conformità alla disciplina prevista nel Regolamento CUP, se non vengono modificati lo spazio/area dell'occupazione è richiesta autodichiarazione attestante che l'occupazione è identica alla preesistente già autorizzata.

Oltre agli obblighi previsti nel regolamento CUP, È inoltre fatto obbligo al titolare pena la revoca della concessione di:

– Osservare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e le condizioni contenute nell'atto concessorio.

– Mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area occupata;

– Mantenere funzionante e sicura l'area di ricarica;

È inoltre motivo di revoca della concessione:

– La violazione delle norme di legge o regolamenti, o delle condizioni, modalità, obblighi previsti dal provvedimento di concessione, ivi compreso il pagamento degli oneri concessori dovuti;

– L'uso improprio della struttura, ivi compresa la sub-concessione, o l'esercizio di attività in contrasto con le norme vigenti;

– Il mancato avvio dell'attività senza giustificato motivo entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione;

– Il reiterato mancato rispetto, anche parziale, di quanto indicato al presente punto - “Modalità d'uso delle infrastrutture di ricarica” – implicherà la decadenza della concessione e l'obbligo di ripristino dei luoghi a spese del concessionario, oltre alla facoltà del Comune di richiedere il risarcimento dei danni.

Il Comune, con atto motivato del Dirigente, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imporre condizioni, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

3) Caratteristiche delle infrastrutture di ricarica

In coerenza con quanto disciplinato dal Decreto Legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 e s.m.i., le infrastrutture di ricarica da installarsi su suolo pubblico e su suolo privato ad uso pubblico possono essere di potenza standard, cioè compresa tra i 3,7 kW e i 22 kW, oppure di potenza elevata, cioè oltre i 22 kW.

Al fine di garantire l'interoperabilità delle infrastrutture di ricarica con i diversi standard attualmente in uso dalle case automobilistiche, le colonnine, secondo la distinzione di cui sopra, dovranno rispettare le seguenti caratteristiche in termini di dotazioni minime richieste:

- Punti di ricarica a potenza standard (tra 3,7 e 22 kW): almeno n. 2 prese fisse o connettori per veicoli “tipo 2”, possibilmente con l’inserimento aggiuntivo di prese “tipo 3A”.
- Punti di ricarica a potenza elevata (oltre 22 kW): connettori del sistema di ricarica combinato tipo “Combo 2” (standard Europeo), CHAdeMO, possibilmente con l’inserimento aggiuntivo di prese fisse/connettori “tipo 2” (le tipologie Combo 2 e CHAdeMO devono essere presenti sulla singola colonnina).

Oltre a tali disposizioni sulla dotazione minima necessaria e obbligatoria per le colonnine, la struttura di ricarica da installarsi deve rispondere alle indicazioni delle disposizioni legislative vigenti sulla materia e deve rispettare le seguenti caratteristiche:

- suolo: una colonnina di ricarica avente un basamento di ingombro minimo indispensabile per il suo alloggiamento, collegata ad almeno due stalli di sosta ad essa dedicati (ciascuno aventi dimensioni idonee anche per auto adibite al trasporto disabili) finalizzati alla sola sosta per la ricarica del veicolo alimentato ad energia elettrica.
- Sottosuolo: una infrastruttura di rete che consenta la fornitura dell'energia elettrica ai veicoli che si colleghino alla struttura di ricarica nel rispetto delle profondità di scavo definite dagli uffici competenti ed in funzione della fornitura in corrente alternata (AC) o in corrente continua (DC).

Le infrastrutture di ricarica devono essere posizionate in modo da garantire una distanza congrua dal marciapiede, tale da garantire la sicurezza dei pedoni.

Per i punti di ricarica dotati di connettori, è da privilegiarsi, ove le caratteristiche e le dimensioni della strada lo consentano, l’installazione con stalli di ricarica a pettine.

E’ consentita l’apposizione del logo e denominazione della ditta fornitrice dei servizi di ricarica esclusivamente su un lato frontale per una superficie non superiore a 300 cmq. E’ vietata ogni altra forma di pubblicità.

4) Modalità d'uso delle infrastrutture di ricarica

L'infrastruttura di ricarica dovrà rispondere anzitutto a requisiti di interoperabilità a garanzia della libertà di mercato e dell'efficienza di servizio, consentendo l’uso dell'infrastruttura a tutti gli utenti senza alcun genere di esclusività per i soli abbonati. I principi attraverso i quali si intende garantire l'interoperabilità sono i seguenti:

- In linea con la direttiva 2014/94/EU i gestori si impegnano a favorire l’implementazione della funzione di roaming con gli altri operatori attivi nel territorio dell'Unione Europea nel campo della ricarica di veicoli elettrici.
- I gestori si impegnano inoltre a favorire l’adesione e l’integrazione della propria rete di infrastrutture con sistemi applicativi web/smartphone, per la geo localizzazione delle colonnine e il pagamento digitale della ricarica, attivi e operanti nel territorio dell'Unione Europea.
- Metodi di pagamento: al fine di rendere accessibile il servizio di ricarica a tutti i potenziali utenti, siano essi fruitori regolari (privati o pubblici), oppure occasionali, in aggiunta ai sistemi di pagamento che ogni gestore intenderà adottare (app, tessera, etc.).
- Gli stalli di sosta posti in prossimità delle strutture di ricarica sono riservate alla sosta dei veicoli elettrici limitatamente al periodo di ricarica.

– Ogni colonnina di ricarica potrà avere al massimo due stalli di sosta.

In ogni caso, per garantire un turnover adeguato alle strutture di ricarica ed evitare che esse si rivelino inaccessibili a causa di veicoli indebitamente parcheggiati negli stalli destinati alla ricarica, si ritiene necessario regolare la sosta anche per le auto in ricarica presso le colonnine pubbliche. Negli stalli di sosta posti in corrispondenza delle colonnine, la sosta è regolata secondo i principi tra il fornitore del servizio e il cliente.

Dovrà essere garantita un'adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria ai fini della sicurezza degli utenti e del contenimento dei guasti, nonché la necessaria manutenzione straordinaria per il pronto ripristino della funzionalità delle infrastrutture di ricarica in caso di guasto, danneggiamento o vandalismo.

In caso di guasto o malfunzionamento delle infrastrutture dovrà essere data immediata comunicazione alla clientela.

Dovrà essere introdotta l'adozione di un modello di pagamento a consumo, basato sui kWh di energia e sul tempo utilizzati dall'utente nel corso della propria ricarica, finalizzato anche a disincentivare soste per la ricarica prolungate oltre il tempo massimo consentito, in modo da garantire l'opportunità di ricarica a più utenti. Le tariffe applicate devono essere comunicate in maniera chiara e trasparente a tutti gli utenti prima dell'effettuazione della ricarica.

I dati rilevati relativamente al numero di utenti, numero di ricariche, kWh consumati per ogni utente e per ogni infrastruttura di ricarica, tempo di ricarica, stato di funzionamento delle infrastrutture, dovranno essere messi a disposizione annualmente al Comune di Campobasso, suddivisi su base mensile. Il servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica dovrà essere attivo continuativamente per tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, fatta eccezione per le infrastrutture realizzate su suolo privato ad uso pubblico per le quali dovrà essere garantito il servizio di ricarica per tutto il periodo di apertura della specifica località.

Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, nonché i disposti derivanti dal Piano Nazionale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica (PNIRE) approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il documento del 12 giugno 2013 ai sensi dell'Art. 17 septies della L. 134/2012 e s.m.i.

5) Oneri concessori

Il canone di occupazione di suolo pubblico è dovuto per l'area occupata dal manufatto, secondo quanto previsto nel Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale (CUP) del Comune di Campobasso.

Le modifiche del Regolamento CUP riferite all'entità sia del canone di occupazione del suolo pubblico sia alla sua riduzione o esenzione ai sensi dell'art. 57, comma, del D. L. 76/20 così come modificato dalla L. 120/20.

6) Prescrizioni

Saranno ammissibili solo strutture di ricarica aventi caratteristiche di forma e colore confacenti al decoro della Città.

Sull'impianto dovranno essere riportate le informazioni strettamente necessarie all'identificazione del gestore e l'esplicitamento del servizio di ricarica (ad esempio numeri di telefono del call center,

indirizzi web per accedere al servizio, QR-code per il download di applicazioni mobile specifiche, ecc.).

7) Rimozione impianti

Il titolare della concessione che cessi la propria attività di ricarica dei veicoli elettrici, è tenuto, previa verifica di interesse da parte di altro gestore o da parte di società partecipate dalla Città a subentrare nella proprietà dell'impianto e nella titolarità della concessione, a rimuovere il manufatto fuori terra e al ripristino dello stato dei luoghi. In caso contrario l'Amministrazione procederà a norma di legge, e, comunque, finché non sarà ripristinato lo stato dei luoghi, da accertarsi con apposito verbale, il titolare della concessione sarà tenuto al pagamento di una somma a titolo di indennizzo commisurata ai canoni concessori dovuti in base al contratto.

In caso in cui l'impianto dovesse risultare fuori servizio il concessionario ha l'obbligo di ripristinarne la funzione nel più breve tempo possibile e comunque entro 14 giorni.

Se in qualsiasi momento si dovesse verificare il non rispetto di una qualsiasi delle condizioni contenute nel presente disciplinare sarà revocata al concessionario l'esenzione dal pagamento della CUP con obbligo di corresponsione per l'intero importo dal momento della concessione.

Nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere alla rimozione dell'impianto entro un mese dalla revoca della concessione, l'impianto sarà rimosso a cura della Città con addebito delle spese al concessionario, il quale sarà tenuto anche al pagamento del canone CUP dal momento della revoca della concessione e fino alla rimozione dell'impianto.

Salvo diversa previsione contenuta in ambito del provvedimento di rilascio della concessione, il mancato avvio dell'attività senza giustificato motivo nel termine di 60 (sessanta) giorni dal rilascio della concessione per occupazione di suolo pubblico comporterà la decadenza dal pagamento ridotto della CUP che pertanto dovrà essere corrisposto per intero.